



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 30 NOVEMBRE 2007

Vista la richiesta sottoposta dalla Società U.S. AVELLINO S.p.A.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 22, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore RAGOSTA Arcangelo, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 NOVEMBRE 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese

126/389



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM